

**CIRCOLARE N° 11 DEL 13/06/2024**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

D.LGS. ADEMPIMENTI: NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Circolare del 2 maggio 2024, n. 9/E, è tornata a fornire chiarimenti in ordine alle semplificazioni fiscali introdotte dal D.lgs. n. 1/2024 (c.d. decreto "Adempimenti").</p> <p>Sono stabiliti nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps. L'articolo 8 del decreto Adempimenti prevede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il differimento, dal 30 novembre al 16 dicembre del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;</li><li>• l'individuazione di un'unica data di scadenza, corrispondente al giorno 16 di ogni mese, entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.</li></ul> <p>In parallelo, viene data la possibilità ai titolari di partita Iva di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto. L'articolo 9, infatti, fissa per l'Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Pertanto, fermo restando le ordinarie scadenze di versamento, se l'importo dovuto del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell'anno stesso.</p> <p>Le novità riguardano tuttavia anche le modalità con cui vengono effettuati i pagamenti. Pur demandando l'attuazione a specifici provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, infatti, il decreto Adempimenti prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i versamenti che siano ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un</li></ul>	<p><i>AdE circolare n. 9/E/2024</i></p> <p><i>Semplificazioni relative ai pagamenti</i></p>

intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future;

- l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24.

Per il depositario delle scritture contabili è introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico. L’obiettivo della disposizione è evitare che, in caso di controlli *in loco*, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Al contempo si fornisce all’ex-depositario la possibilità di liberarsi, anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente.

Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, pertanto, sarà l’ex-depositario che, previa comunicazione allo stesso contribuente dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, provvederà ad effettuare la comunicazione secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024.

Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale (articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2024, sono:

- il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso
- il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.

Tale adempimento, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4-*quiquies* del decreto Anticipi, può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:

- 1° agosto - 31 agosto
- 1° dicembre - 31 dicembre.

Tra gli atti interessati dalla disposizione vi rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.

La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista *ex lege* nel periodo 1° agosto - 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

Razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie

Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti

**NOTE DI CREDITO IVA: L'INFRUTTOSITÀ È ANCORA RILEVANTE PER LE PROCEDURE ANTE 26 MAGGIO 2021**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 giugno 2024, n. 126, ha reso chiarimenti in merito al termine a decorrere del quale è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione ai fini IVA allorché il debitore sia stato prima soggetto a una procedura di concordato preventivo avviato prima del 26 maggio 2021 e successivamente a una procedura fallimentare.

Secondo l'Agenzia, ai fini dell'emissione della nota di credito da parte del cedente o prestatore di un'operazione soggetta ad IVA, si applica la disciplina antecedente al DL 73/2021 anche se, successivamente al concordato, il debitore (cessionario o committente) è stato dichiarato fallito e la dichiarazione di fallimento è successiva alla data di entrata in vigore della riforma (26 maggio 2021).

Nel caso di successione di due procedure concorsuali di cui la seconda è aperta post DL 73/2021, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto si debba ancora fare riferimento alla precedente disciplina delle note di variazione.

Ne deriva che, per individuare termine iniziale di emissione della nota, occorre fare ancora riferimento alla data in cui si verifica l'infiruttosità della procedura concorsuale.

Nel caso di specie, essendo stata avviata una procedura fallimentare, laddove il debitore dovesse fallire occorrerà avere riguardo alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

*Risposta a istanza di interpello del 3 giugno 2024, n. 126*

**DAC 7 ANCHE SE LA PIATTAFORMA NON RISCUOTE I CORRISPETTIVI**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 giugno 2024, n. 122, ha precisato che è soggetta agli obblighi di monitoraggio previsti per il settore alberghiero dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7) la società italiana che, pur agendo per il tramite di una piattaforma digitale quale intermediaria tra le strutture alberghiere e i clienti finali, non gestisce direttamente per il tramite di tale piattaforma né le transazioni, né i pagamenti.

Ad avviso dell'Agenzia, infatti la piattaforma software utilizzata dalla società risponde ai requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del DLgs. n. 32/2023, consentendo ai venditori (le strutture alberghiere) di essere collegati con altri utenti (i clienti finali) allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente (la locazione) per tali utenti. Non è rilevante la circostanza per cui la piattaforma non gestisce la riscossione dei corrispettivi (trattasi, infatti, di un requisito solo eventuale) e parimenti non assume rilievo la circostanza per cui la piattaforma opera solo in Italia (la direttiva DAC 7, infatti, riguarda anche le operazioni esclusivamente nazionali).

*Risposta a istanza di interpello del 3 giugno 2024, n. 122*

**APPROVATI I MODELLI DI CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ R&S&I**

Con un avviso pubblicato il 6 giugno 2024 sul proprio sito internet, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha comunicato di aver disposto, con decreto del 5 giugno 2024, la pubblicazione dei modelli di certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Si tratta, in particolare, dei modelli che devono essere utilizzati dai certificatori iscritti all'Albo per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili ai crediti d'imposta R&S&I.

Accedendo come certificatori alla piattaforma dedicata, disponibile al link <https://certificazionireditors.mimit.gov.it/>, è quindi ora possibile scaricare e consultare i suddetti modelli riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e

*Pubblicazione dei modelli di certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione*

<p>ai diversi settori e comparti economici. Il MIMIT ha, inoltre, comunicato che, a breve, sarà possibile per i certificatori provvedere al caricamento delle certificazioni rilasciate alle imprese. Mancano ancora all'appello, infatti, le Linee guida integrative per la corretta applicazione dei crediti d'imposta, da utilizzare per la predisposizione delle certificazioni. Tali Linee guida, secondo quanto comunicato dal MIMIT il 15 maggio 2024, avrebbero dovuto essere approvate entro fine maggio.</p>	
<p><b>NON SCONTA L'IMPOSTA DI REGISTRO IL FINANZIAMENTO SOCI ENUNCIATO NELLA DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE</b></p>	
<p>La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15714, depositata il 5 giugno 2024, ha statuito che la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta di registro, trattandosi di una fattispecie riconducibile al disposto di cui all'art. 22, comma 2, del DPR n. 131/1986.</p>	<p><i>Cassazione sentenza n. 15714, depositata il 5 giugno 2024</i></p>
<p><b>IMPOSTA DI BOLLO DA 2 EURO SE LA QUIETANZA DELLA FATTURA È AUTONOMA</b></p>	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 5 giugno 2024, n. 129, ha precisato che scontano la marca di 2 euro le quietanze di pagamento relative a fatture soggette al bollo ma da queste distinte.</p> <p>L'ente istante richiedeva se alle quietanze di pagamento, rilasciate con apposito documento distinto dalla fattura già assoggettata all'imposta di bollo, potesse essere applicata l'esenzione prevista dalla nota 2, articolo 13, della tariffa allegato A al citato DPR n. 642/1972.</p> <p>La norma richiamata dall'ente elenca, ricorda l'Agenzia, i documenti che scontano il bollo di 2 euro e i relativi casi di esenzione. In particolare, la nota 2 dell'articolo 13, comma 1, lettera b), prevede che l'imposta non è dovuta per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati allo stesso tributo o esenti. Secondo l'Agenzia, la disposizione sancisce che per usufruire del beneficio occorre che la quietanza sia fisicamente annessa al documento già tassato.</p>	<p><i>Risposta a istanza di interpello del 5 giugno 2024, n. 129</i></p>
<p><b>ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER VERSARE LE SOMME DERIVANTI DAL RECUPERO DEL BOLLO SULLE E-FATTURE</b></p>	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 31 maggio 2024, n. 28, ha istituito i codici tributo per versare, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24EP), le somme derivanti dal recupero dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 2 del DM del 4 dicembre 2020, i codici da usare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "A400", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato";</li> <li>- "A401", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - sanzioni";</li> <li>- "A402", denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - interessi".</li> </ul>	<p><i>Risoluzione del 31 maggio 2024, n. 28</i></p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani